



COMUNE DI CHIETI

VI SETTORE - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
I° Servizio – Pianificazione Territorio, Programmi Complessi e S.I.T.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

*Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute nel periodo di
pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi degli
Art.li 2 e 3 della L.R. 23 del 17.07.2007*

Il Sindaco e Assessore all'Urbanistica
Avv. Umberto Di Primio

Gruppo di Lavoro
Arch. Enzo PAOLINI
Arch. Lucia MORRETTI

Consulente
Dott. Massimo GIUSTI

Il Funzionario Responsabile del Servizio
e Responsabile del Procedimento
(Arch. Lucia Morretti)

Il Dirigente del VI Settore
(Arch. Silvana Marrocco)

Premesso che la Giunta Comunale con Atto di D.G.C. n. 1929 del 08.08.2014 ha deliberato la “*Classificazione Acustica del Territorio e Regolamento Acustico. Pubblicazione ex Art. 3 L.R. 23/07 (PRTRRA 2006-2008) ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale*” che è stata pubblicata per 60 giorni all’Albo Pretorio ed è stata anche inviata ai Comuni contermini (con nota prot. n. 58833 del 17.10.2014), alla Società Autostrade per l’Italia (con nota prot. 52321 del 18.09.2014) e Strada dei Parchi S.p.A. (con nota prot. 58830 del 17.10.2014);

Considerato che sono pervenute le seguenti n. 4 Osservazioni:

- Autostrade per l’Italia S.p.A. - Istanza: Prot. 57415 del 10.10.2014
- Snam Rete Gas S.p.A. - Istanza: Prot. 61655 del 31.10.2014
- Istanza a firma di vari cittadini - Istanza: Prot. 57748 del 13.10.2014
- Consorzio di Bonifica Centro - Istanza: Prot. 69070 del 09.12.2014

che si allegano alla presente.

Si propongono le seguenti controdeduzioni formulate dal “*VI Settore-I Servizio-Pianificazione Territoriale, Programmi Complessi e SIT*” con i contributi del Consulente dell’ARTA Abruzzo, a suo tempo incaricato, e del personale tecnico della Società GENESIS di Parma, Ditta che ha effettuato i rilievi fonometrici.

Autostrade per l’Italia S.p.A.

Istanza: Prot. 57415 del 10.10.2014

Sintesi: La A14 è classificata come Infrastruttura stradale di tipo A ed all’interno delle fasce di pertinenza per il rumore del traffico autostradale valgono i valori limite di immissione indicati dall’Allegato 1-Tabella 2 del DPR 142 del 30.03.2004.

La DGR 770/P del 14.11.2011, definendo le specifiche per la classificazione delle aree adiacenti alle infrastrutture di trasporto, individua per le Autostrade che transitano esternamente ai centri abitati un’area pari a 100 mt. (fascia A) per lato dell’infrastruttura a cui è attribuita la Classe 4, mentre alla fascia dei 150 mt. (fascia B) è applicabile la Classe 3

Poiché gli elaborati della Classificazione Acustica del Comune di Chieti non riportano la classificazione delle aree adiacenti alle infrastrutture di trasporto si chiede di rivedere la cartografia attribuendo la Classe 4 alle aree prospicienti la A14 (naturalmente entro la fascia di ampiezza dei 100 mt), passando alla Classe 3 per le aree immediatamente esterne. A tal fine la Società Autostrade ha trasmesso un CD contenente la cartografia digitale.

Naturalmente tale precisazione va effettuata sugli elaborati dello Stato di Fatto che su quelli di Progetto.

Controdeduzioni: L’Istanza viene accolta modificando la relativa cartografia e prevedendo una fascia di 100 mt. in Classe 4 mentre quella dei 150 mt. ricade già in Classe 3. Parallelamente lo stesso criterio viene utilizzato per il tratto dell’Autostrada dei Parchi in loc. Brecciarola;

* * * * *

Snam Rete Gas S.p.A.

Istanza: Prot. 61655 del 31.10.2014

Sintesi: In località Brecciarola si trova una cabina di riduzione di proprietà della Snam che ricade parte in Classe 3 (corrispondente alle aree di tipo misto) e parte in Classe 2 (aree prevalentemente residenziali) negli elaborati della Classificazione acustica.

Si chiede di estendere la Classe 3 a tutta l’area dell’impianto (cabina di riduzione della pressione) catastalmente individuata al Fg. 50 p.lle 47 e 4284 e ciò in quanto la Classe 2 sarebbe non pertinente alla funzione dell’impianto;

Controdeduzioni: Si accoglie l’Istanza ampliando il perimetro della Classe 3 affine di includere nel perimetro della stessa l’area interessata dell’impianto;

Istanza a firma di vari cittadini

Istanza: Prot. 57748 del 13.10.2014

Sintesi e controdeduzioni:

1) Sintesi: Si chiede un chiarimento sulla qualificazione del Centro Storico con la dicitura "Settimana Mozartiana" poiché non si comprende se tale dicitura incida o meno sulla classificazione acustica; si evidenzia, inoltre, che la stessa risulta individuata in materia generica sia in relazione ai luoghi che al limite temporale;

Controdeduzioni: La qualificazione come "Settimana Mozartiana" non incide sulla Classificazione acustica, ma vale esclusivamente per gli spettacoli a carattere temporaneo. In accoglimento di quanto evidenziato nell'Istanza viene effettuata la individuazione, all'interno del Centro Storico, dell'area destinata alla Settimana Mozartiana, che pertanto sarà oggetto di deroga speciale ai sensi del punto 2.2.4 del Regolamento; parallelamente viene anche individuato lo step temporale (mesi di Giugno e Luglio) all'interno del quale si tiene la suddetta iniziativa; l'area individuata come settimana Mozartiana costituisce altresì quella in cui si svolgono le altre manifestazioni del Centro Storico: "Maggio Teatino", "Artisti di Strada", "Choco Festival", "Mercatini dell'Antiquariato", "Che se magna" e simili, ecc.;

2) Sintesi: Si fa presente che la Classificazione acustica non tiene conto delle *aree di rilevante interesse urbanistico-storico e artistico*, né dei vincoli che tutelano i monumenti: il Centro Storico-Settimana Mozartiana include una serie di monumenti come la Cattedrale di San Giustino, l'Arco di Porta Pescara, numerosi edifici vincolati dalla Soprintendenza, ecc.; si chiede, in coerenza con quanto definito dalla DGR 770/2011, una maggiore tutela (anche per finalità turistiche), contestando la Classe 3 e ritenendo corretta la Classe 1 a tutto il Centro Storico precisando che una diversa classificazione determina una violazione della DGR 770/2011. Inoltre si evidenzia che la Classificazione Acustica non tiene in debita considerazione lo Stato di Fatto, le principali sorgenti sonore esistenti (attività commerciali) e i numerosi esposti della popolazione residente in Via Toppi ed in tutto il Centro Storico dai quali si evince la necessità di una diversa classificazione stante la criticità acustica;

Controdeduzioni: Le affermazioni effettuate nell'istanza sopradetta e la richiesta di classificazione del Centro Storico in "Classe 1-Aree particolarmente protette" non risultano condivisibili per le seguenti motivazioni:

- il Centro Storico di Chieti non è attualmente un luogo particolarmente silenzioso, vista la presenza, oltre alla residenza, di numerose attività di natura commerciale, terziaria, direzionale, come risulta dalle valutazioni tecniche effettuate dall'Ufficio anche confermabili in futuro con misure di monitoraggio ad hoc che certifichino lo stato di fatto; si ritiene, pertanto, che la classificazione del Centro Storico in Classe 1 non sarebbe corretta nei confronti di tutte le attività non residenziali esistenti, anche storicamente insediate. Il fatto che si riscontrino svariati esposti della popolazione residente in Via Toppi ed in varie parti del Centro Storico per la presenza di attività non residenziali dovrebbe portare, contrariamente a quanto evidenziato nell'osservazione, ad una classificazione del Centro Storico addirittura in Classe IV se la logica di classificazione fosse così riduttiva;
- il fatto che nel Centro Storico ci siano fabbricati tutelati dalla Soprintendenza non impone che debba essere totalmente destinato alla quiete assoluta (classificandolo in Classe 1); infatti è opportuno richiamare il Cap. 2 dei "Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale" allegati alla DGR n. 770 del 14.11.2011 secondo i quali vanno classificate in "Classe 1-Aree particolarmente protette" le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo, allo svago, ecc., precisando ulteriormente che "tra le aree di interesse urbanistico si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i Centri Storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione, citando tuttavia la casistica dei centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso o con destinazione residenziale di pregio).

In applicazione di tali criteri si ritiene che la Classe 1 debba essere attribuita ai casi significativi di turismo religioso come, per citare alcuni esempi, la Chiesa di Santa Chiara ad Assisi, la Basilica del

Volto Santo di Manoppello, il Santuario Padre Pio da Pietrelcina, ecc., ma non risulta appropriato utilizzarla per il Centro Storico di Chieti né per la Cattedrale di San Giustino in quanto non sono mete di turismo religioso.

3) Sintesi: Si evidenzia il seguente errore materiale: la Classe 3 indica i limiti di emissione diurno 60 e notturno 50 che invece la Legge Nazionale individua quali limiti di immissione;

Controdeduzioni: Si riscontra effettivamente un refuso che viene corretto;

4) Sintesi: Le attività commerciali che intendono porre in essere manifestazioni ed eventi devono sottostare a limitazioni di durata massima per ore e orario; a tal fine si evidenzia che il Regolamento manca della individuazione della durata oraria massima degli eventi, del numero massimo di giorni al mese per sito e del limite orario di cessazione dell'evento, con la indicazione della procedura di valutazione di previsione di impatto acustico da avviarsi con un tecnico ARTA e ASL; a tale proposito si ricorda l'esposto del 31.07.2014 riferito ai ripetuti eventi nel Centro Storico in generale e nella zona di Porta Pescara ed aree limitrofe, eventi che hanno determinato inquinamento acustico con superamento dei limiti legali;

Controdeduzioni: Pare opportuno integrare il Regolamento con una specifica Tabella che contenga i parametri da rispettare in occasione di manifestazioni in Centro Storico, sulla base di quella contenuta a titolo indicativo nella D.G.R. 770/P del 14.11.2011 valida per tutto il territorio comunale, Centro Storico compreso:

<i>Tipologia della manifestazione</i>	<i>Durata oraria massima</i>	<i>Numero massimo di giorni al mese per sito</i>	<i>Limite orario di cessazione evento</i>
<i>Concerti all'aperto</i>	6 h	10	Ore 2:00
<i>Concerti al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli</i>	6 h	4	Ore 2:00
<i>Discoteche all'aperto e simili</i>	6 h	8	Ore 3:00
<i>Attività musicali all'aperto (es. piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie, ecc.)</i>	6 h	8	Ore 1:00

Consorzio di Bonifica Centro

Istanza: Prot. 69070 del 09.12.2014

Sintesi: L'impianto di depurazione in loc. Buonconsiglio ricade in Classe 2, mentre gli altri impianti di Valle Para e San Martino ricadono in Classe 4; considerato che le norme prevedono che non vi sia un salto di Classe superiore ad un livello tra Classi limitrofe, si propone di ricomprendere l'impianto di Buonconsiglio in Classe 3.

Controdeduzioni: L'Istanza viene accolta modificando la relativa cartografia ed inserendo l'impianto in Classe 3.